



Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 03 del 28/02/2025

OGGETTO: istituzione dal 03 marzo 2025 al 15 marzo 2025 del divieto di sosta con rimozione forzata in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga - lato Spalti del Maschio Angioino.

IL DIRIGENTE

Premesso che con nota PG/2025/186413 del 27.02.25 il Servizio Tecnico Operativo ha comunicato che da lunedì 3 marzo a sabato 15 marzo p.v. dovranno essere eseguite delle operazioni di sgombero dei locali deposito ubicati al piano terra del complesso immobiliare di via Egiziaca a Pizzofalcone pertanto risulta necessario sospendere temporaneamente la sosta e le strisce blu (quattro stalli) in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga - lato Spalti del Maschio Angioino per consentire alla ASIA di stazionare con un cassone per il prelievo degli ingombri e delle suppellettili rinvenute nel suddetto complesso.

Ritenuto che a seguito di quanto esposto si debbano adottare i provvedimenti indicati nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

Istituire dal 03 marzo 2025 al 15 marzo 2025 in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga - lato Spalti del Maschio Angioino il divieto di sosta con rimozione forzata in corrispondenza di numero quattro stalli di sosta regolamentata a pagamento (cd. strisce blu), indicati in rosso nel grafico allegato, eccetto i veicoli ASIA impegnati nelle attività di sgombero.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La presente Ordinanza entra in vigore dall'apposizione della relativa segnaletica stradale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 e 12 bis del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché modificare l'orario di attivazione del dispositivo previsto nella presente Ordinanza.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
ing. Maurizio Attanasio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

